

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Consiglio	
98/C 27/01	Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata)	1
	Primo protocollo relativo all'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia (versione consolidata)	1
98/C 27/02	Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (versione consolidata)	34
	Primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 1980 (versione consolidata)	34
	Secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia una competenza per l'interpretazione della convenzione del 1980 (versione consolidata)	34

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata)

Primo protocollo relativo all'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia (versione consolidata)

(98/C 27/01)

NOTA PRELIMINARE

La firma, avvenuta il 29 novembre 1996, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nonché al protocollo relativo all'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile che gli ambienti giuridici possano disporre di una versione codificata della convenzione di Bruxelles e di detto protocollo, aggiornata rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 189 del 28 luglio 1990.

Detti testi sono completati da tre dichiarazioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, di cui la prima, del 1978, concerne la convenzione internazionale

per l'unificazione di alcune regole sul sequestro conservativo delle navi, la seconda, del 1989, concerne la ratifica della convenzione di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e la terza, del 1996, concerne la competenza nei casi in cui un lavoratore è distaccato, nell'ambito di una prestazione di servizi, in uno Stato membro diverso da quello in cui svolge abitualmente il proprio lavoro.

Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo. Si noti tuttavia che il testo non ha carattere vincolante. I testi ufficiali degli strumenti codificati figurano nelle seguenti *Gazzette ufficiali*:

Versione della Gazzetta ufficiale	Convenzione di Bruxelles del 1968	Protocollo del 1971	Convenzione di adesione del 1978	Convenzione di adesione del 1982	Convenzione di adesione del 1989	Convenzione di adesione del 1997
Tedesco	L 299, pag. 32, 31. 12. 1972	L 204, pag. 28, 2. 8. 1975	L 304, pag. 1, 30. 10. 1978	L 388, pag. 1, 31. 12. 1982	L 285, pag. 1, 3. 10. 1989	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997
Inglese	L 304, pag. 36, 30. 10. 1978	L 304, pag. 50, 30. 10. 1978	L 304, pag. 1, 30. 10. 1978	L 388, pag. 1, 31. 12. 1982	L 285, pag. 1, 3. 10. 1989	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997
Danese	L 304, pag. 17, 30. 10. 1978	L 304, pag. 31, 30. 10. 1978	L 304, pag. 1, 30. 10. 1978	L 388, pag. 1, 31. 12. 1982	L 285, pag. 1, 3. 10. 1989	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997
Francese	L 299, pag. 32, 31. 12. 1972	L 204, pag. 28, 2. 8. 1975	L 304, pag. 1, 30. 10. 1978	L 388, pag. 1, 31. 12. 1982	L 285, pag. 1, 3. 10. 1989	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997

Versione della Gazzetta ufficiale	Convenzione di Bruxelles del 1968	Protocollo del 1971	Convenzione di adesione del 1978	Convenzione di adesione del 1982	Convenzione di adesione del 1989	Convenzione di adesione del 1997
Greco	L 388, pag. 7, 31. 12. 1982	L 388, pag. 20, 31. 12. 1982	L 388, pag. 24, 31. 12. 1982	L 388, pag. 1, 31. 12. 1989	L 285, pag. 1, 3. 10. 1989	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997
Irlandese	Edizione speciale (L 388)	Edizione speciale (L 388)	Edizione speciale (L 388)	Edizione speciale (L 388)	Edizione speciale (L 285)	Edizione speciale (C 15)
Italiano	L 299, pag. 32, 31. 12. 1972	L 204, pag. 28, 2. 8. 1975	L 304, pag. 1, 30. 10. 1978	L 388, pag. 1, 31. 12. 1982	L 285, pag. 1, 3. 10. 1989	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997
Olandese	L 299, pag. 32, 31. 12. 1972	L 204, pag. 28, 2. 8. 1975	L 304, pag. 1, 30. 10. 1978	L 388, pag. 1, 31. 12. 1982	L 285, pag. 1, 3. 10. 1989	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997
Spagnolo	L 285, pag. 24, 3. 10. 1989	L 285, pag. 37, 3. 10. 1989	L 285, pag. 41, 3. 10. 1989	L 285, pag. 54, 3. 10. 1989	L 285, pag. 1, 3. 10. 1989	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997
Portoghese	L 285, pag. 24, 3. 10. 1989	L 285, pag. 37, 3. 10. 1989	L 285, pag. 41, 3. 10. 1989	L 285, pag. 54, 3. 10. 1989	L 285, pag. 1, 3. 10. 1989	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997
Svedese	C 15, pag. 30, 15. 1. 1997	C 15, pag. 10, 15. 1. 1997	C 15, pag. 14, 15. 1. 1997	C 15, pag. 26, 15. 1. 1997	C 15, pag. 43, 15. 1. 1997	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997
Finlandese	C 15, pag. 30, 15. 1. 1997	C 15, pag. 10, 15. 1. 1997	C 15, pag. 14, 15. 1. 1997	C 15, pag. 26, 15. 1. 1997	C 15, pag. 45, 15. 1. 1997	C 15, pag. 1, 15. 1. 1997

ALLEGATO

CONVENZIONE

concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽¹⁾

PREAMBOLO⁽²⁾

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

DESIDEROSE di applicare l'articolo 220 del trattato in forza del quale si sono impegnate a garantire la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie,

SOLLECITE di potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti sul suo territorio,

CONSIDERANDO che a tal fine è necessario determinare la competenza dei rispettivi organi giurisdizionali nell'ordinamento internazionale, facilitare il riconoscimento a creare una procedura rapida intesa a garantire l'esecuzione delle decisioni, degli atti autentici e delle transazioni giudiziarie⁽²⁾,

HANNO DECISO di stipulare la presente convenzione e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:

(Plenipotenziari designati)

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

⁽¹⁾ Testo pubblicato nella versione modificata dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in seguito denominata «convenzione di adesione del 1978», dalla convenzione del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in seguito denominata «convenzione di adesione del 1982», dalla convenzione del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in seguito denominata «convenzione di adesione del 1989» e dalla convenzione del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in seguito denominata «convenzione di adesione del 1996».

⁽²⁾ Il preambolo della convenzione di adesione del 1989 contiene il testo seguente:
«CONSAPEVOLI che il 16 settembre 1988 gli Stati membri della Comunità e gli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio hanno concluso a Lugano la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che estende i principi della convenzione di Bruxelles agli Stati che parteciperanno a tale convenzione;».

TITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa⁽¹⁾.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente convenzione:

- 1) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
- 2) i fallimenti, concordati ed altre procedure affini;
- 3) la sicurezza sociale;
- 4) l'arbitrato.

TITOLO II

DELLA COMPETENZA

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 2

Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato.

Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Articolo 3

Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo.

Nei loro confronti non possono venire invocati, in particolare:

- nel Belgio: l'articolo 15 del codice civile (Code civil — Burgerlijk Wetboek) e l'articolo 638 del codice giudiziario (Code judiciaire — Gerechtelijk Wetboek);

⁽¹⁾ La seconda frase è stata aggiunta dalla convenzione di adesione del 1978.

- in Danimarca: l'articolo 246, paragrafi 2 e 3 della legge sulla procedura civile (Lov om retsens pleje)⁽²⁾;
- nella Repubblica federale di Germania; l'articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung);
- in Grecia: l'articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας πολιτικής δικονομίας);
- in Francia: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);
- in Irlanda: le disposizioni relative alla competenza basata su di un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda;
- in Italia: l'articolo 2 e l'articolo 4, n. 1 e 2 del codice di procedura civile;
- nel Lussemburgo: gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil);
- in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm);
- nei Paesi Bassi: l'articolo 126, terzo comma, e l'articolo 127 del codice di procedura civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65 A, lettera c) del codice di procedura civile (Código de Processo Civil) e l'articolo 11 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho);
- in Finlandia: «oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalcken», il capo 10, articolo 1, primo comma, seconda, terza e quarta frase;
- in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del codice di procedura civile (rättegångsbalcken),
- nel Regno Unito: le disposizioni sulla competenza basata:
 - a) su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito,
 - b) sull'esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto,
 - c) sul sequestro, ottenuto dall'attore, di beni situati nel Regno Unito⁽³⁾.

⁽²⁾ Questa modifica risulta da una comunicazione fatta l'8 febbraio 1988 conformemente all'articolo VI del protocollo allegato ed è stata confermata dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto I.

⁽³⁾ L'articolo 3, secondo comma è stato modificato dall'articolo 4 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 3 della convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 3, dall'allegato I, lettera g), punto 1 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 2 della convenzione di adesione del 1996.

Articolo 4

Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16.

Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

Sezione 2

Competenze speciali

Articolo 5

Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

- 1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto⁽¹⁾;
- 2) in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione di stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscerne, secondo la legge nazionale, salvo il caso che tale competenza sia fondata unicamente sulla nazionalità di una delle parti⁽²⁾;
- 3) in materia di delitti o quasi-delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto;

⁽¹⁾ Il punto 1 è stato modificato dall'articolo 4 della convenzione di adesione del 1989.

⁽²⁾ Il punto 2 è stato modificato dall'articolo 5, paragrafo 3 della convenzione di adesione del 1978.

- 4) qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale l'azione penale è esercitata, sempreché secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile;
- 5) qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente;
- 6) nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trust costituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola verbale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio il trust ha domicilio⁽³⁾;
- 7) qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento della somma richiesta per l'assistenza o il salvataggio di cui hanno beneficiato un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:
 - a) è stato sequestrato a garanzia di questo pagamento, oppure
 - b) avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia;

questa disposizione si applica solo se viene affermato che il convenuto ha un diritto sul carico o sul nolo ad esso relativo o ha avuto un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio⁽⁴⁾.

Articolo 6

Il convenuto di cui all'articolo precedente potrà inoltre essere citato:

- 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;
- 2) qualora si tratti di un'azione di garanzia o di una chiamata di un terzo nel processo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempreché quest'ultima non sia stata proposta per distogliere il convenuto dal giudice naturale del medesimo;
- 3) qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal titolo su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;

⁽³⁾ Il punto 6 è stato aggiunto dall'articolo 5, paragrafo 4 della convenzione di adesione del 1978.

⁽⁴⁾ Il punto 7 è stato aggiunto dall'articolo 4 della convenzione di adesione del 1978.

- 4) in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile è situato⁽¹⁾.

Articolo 6 bis⁽²⁾

Qualora, ai sensi della presente convenzione, un giudice di uno Stato contraente abbia competenza per i procedimenti legali relativi alla responsabilità nell'impiego o nel funzionamento di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro giudice che lo sostituisca in virtù della legislazione interna di detto Stato, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.

Sezione 3

Competenza in materia d'assicurazioni

Articolo 7

In materia di assicurazioni, la competenza è regolata dalla presente sezione, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.

Articolo 8⁽³⁾

L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere convenuto:

- 1) davanti ai giudici dello Stato in cui ha domicilio, oppure
- 2) in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui ha domicilio il contraente dell'assicurazione, oppure
- 3) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato contraente presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore delegato della coassicurazione.

Qualora l'assicuratore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, egli è considerato, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

⁽¹⁾ Il punto 4 è stato aggiunto dall'articolo 5 della convenzione di adesione del 1989.

⁽²⁾ L'articolo 6 bis è stato aggiunto dall'articolo 6 della convenzione di adesione del 1978.

⁽³⁾ L'articolo 8 è stato modificato dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1978.

Articolo 9

Inoltre l'assicuratore può essere convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione di responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione concerna contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.

Articolo 10

In materia di assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore può altresì esser chiamato in causa davanti al giudice presso cui è stata proposta l'azione esercitata dalla persona lesa contro l'assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta.

Le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9 sono applicabili all'azione diretta proposta dalla persona lesa contro l'assicuratore, sempreché essa sia possibile.

Se la legge relativa all'azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell'assicurazione o dell'assicurato, il giudice di cui al primo comma è competente anche nei loro confronti.

Articolo 11

Salve le disposizioni dell'articolo 10, terzo comma, l'azione dell'assicuratore può esser proposta solo davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il convenuto, a prescindere dal fatto che questi sia contraente dell'assicurazione, assicurato o beneficiario.

Le disposizioni della presente sezione non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 12⁽⁴⁾

Le disposizioni della presente sezione possono esser derogate solo con una convenzione:

- 1) posteriore al sorgere della controversia, o
- 2) che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
- 3) che, conclusa tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la

⁽⁴⁾ L'articolo 12 è stato modificato dall'articolo 8 della convenzione di adesione del 1978.

residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni, o

- 4) conclusa da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato contraente, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato contraente, o
- 5) che riguardi un contratto di assicurazione in quanto questo copra uno o più rischi di cui all'articolo 12 bis.

Articolo 12 bis⁽¹⁾

I rischi di cui all'articolo 12, punto 5, sono i seguenti:

- 1) ogni danno
 - a) subito dalle navi marittime, dagli impianti offshore e d'alto mare o dalle aeronavi, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali,
 - b) subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeronavi oppure effettuato da queste navi o aeronavi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
- 2) ogni responsabilità, salvo per danni all'integrità fisica dei passeggeri o ai loro bagagli,
 - a) risultante dall'impiego o dal funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), sempreché la legislazione dello Stato contraente in cui l'aeronave è immatricolata non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi,
 - b) derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);
- 3) ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego ed il funzionamento delle navi, degli impianti o delle aeronavi di cui al punto 1, lettera a), in particolare quelle del nolo o del beneficio del noleggio;
- 4) ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3.

⁽¹⁾ L'articolo 12 bis è stato aggiunto dall'articolo 9 della convenzione di adesione del 1978. Il suo testo è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 2.

Sezione 4⁽²⁾

Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori

Articolo 13

In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appreso denominata «consumatore», la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.

- 1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,
- 2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,
- 3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se:
 - a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se
 - b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto.

Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra filiale in uno Stato contraente, essa è considerata, per le contestazioni relative al loro esercizio, come avente domicilio nel territorio di tale Stato.

La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto.

Articolo 14

L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio tale parte ha il proprio domicilio, sia davanti ai giudici dello Stato contraente nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

⁽²⁾ La sezione 4 è stata modificata dall'articolo 10 della convenzione di adesione del 1978.

L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato nel cui territorio il consumatore ha il proprio domicilio.

Queste disposizioni non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti al giudice della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 15

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo con una convenzione:

- 1) posteriore al sorgere della controversia, o
- 2) che consenta al consumatore di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
- 3) che, conclusa tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato contraente al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato, sempreché la legge di quest'ultimo non vieti dette convenzioni.

Sezione 5

Competenze esclusive

Articolo 16

Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:

- 1) a) in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto d'immobili, i giudici dello Stato contraente in cui l'immobile è situato;
- b) tuttavia, in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato contraente in cui il convenuto è domiciliato, purché il proprietario e l'inquilino siano persone fisiche e siano domiciliati nel medesimo Stato contraente⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Il punto 1 è stato modificato dall'articolo 6 della convenzione di adesione del 1989.

- 2) in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato contraente, o delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato;
- 3) in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio i registri sono tenuti;
- 4) in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
- 5) in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.

Sezione 6

Proroga di competenza

Articolo 17⁽²⁾

Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente. Questa clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:

- a) per iscritto o verbalmente con conferma scritta, o
- b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra loro, o
- c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.

⁽²⁾ L'articolo 17 è stato modificato dall'articolo 11 della convenzione di adesione del 1978 e dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1989.

Quando nessuna delle parti che stipulano tale clausola è domiciliata nel territorio di uno Stato contraente, i giudici degli altri Stati contraenti non possono conoscere della controversia fintantoché il giudice o i giudici la cui competenza è stata convenuta non abbiano declinato la competenza.

Il giudice o i giudici di uno Stato contraente, ai quali l'atto costitutivo di un trust ha attribuito competenza a giudicare, hanno competenza esclusiva per giudicare delle azioni contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust, ove si tratti di relazioni tra tali persone o di loro diritti od obblighi nell'ambito del trust.

Le clausole attributive di competenza e le clausole simili di atti costitutivi di trust non sono valide se in contrasto con le disposizioni degli articoli 12 e 15 o se derogano alle norme sulla competenza esclusiva attribuita ai giudici ai sensi dell'articolo 16.

Se una clausola attributiva di competenza è stata stipulata a favore di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro giudice competente ai sensi della presente convenzione.

In materia di contratti individuali di lavoro una clausola attributiva di competenza è efficace solo se posteriore al sorgere della controversia o se il lavoratore l'adduce per adire giudici diversi da quello del domicilio del convenuto o da quello di cui all'articolo 5, punto 1.

Articolo 18

Al di fuori dei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni della presente convenzione, il giudice di uno Stato contraente davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene solo per eccepire l'incompetenza o se esiste un'altra giurisdizione esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 16.

Sezione 7

Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione

Articolo 19

Il giudice di uno Stato contraente, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 16 prescrive la competenza esclusiva di un organo giurisdizionale di un altro Stato contraente, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 20

Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente è citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda tale competenza.

Al giudice è fatto obbligo di sospendere il processo fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile in tal senso⁽¹⁾.

Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.

Sezione 8

Litispendenza e connessione

Articolo 21⁽²⁾

Qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

Se la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

Articolo 22

Ove più cause connesse siano proposte davanti a giudici di Stati contraenti differenti e siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento.

⁽¹⁾ L'articolo 20, secondo comma è stato modificato dall'articolo 12 della convenzione di adesione del 1978.

⁽²⁾ L'articolo 21 è stato modificato dall'articolo 8 della convenzione di adesione del 1989.

Tale giudice può inoltre dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che la propria legge consenta la riunione di procedimenti e che il giudice preventivamente adito sia competente a conoscere delle due domande.

Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

Articolo 23

Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve spogliarsi della causa in favore del giudice preventivamente adito.

Sezione 9

Provvedimenti provvisori e cautelari

Articolo 24

I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all'autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente.

TITOLO III

DEL RICONOSCIMENTO E DELL'ESECUZIONE

Articolo 25

Ai sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

Sezione 1

Del riconoscimento

Articolo 26

Le decisioni rese in uno Stato contraente sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale può far constatare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente titolo, che la decisione deve essere riconosciuta.

Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato contraente, tale giudice è competente al riguardo.

Articolo 27

Le decisioni non sono riconosciute:

- 1) se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello Stato richiesto;
- 2) se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese⁽¹⁾.
- 3) se la decisione è in contrasto con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto;
- 4) se il giudice dello Stato d'origine per rendere la decisione ha, nel pronunciarsi su una questione relativa allo stato o alla capacità delle persone fisiche, al regime patrimoniale fra coniugi, ai testamenti ed alle successioni, violato una norma di diritto internazionale privato dello Stato richiesto, salvo che la decisione in questione non conduca allo stesso risultato che si sarebbe avuto se le norme di diritto internazionale privato dello Stato richiesto fossero state, invece, applicate;
- 5) se la decisione è in contrasto con una decisione resa precedentemente tra le medesime parti in uno Stato non contraente, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione riunisce le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato richiesto⁽²⁾.

⁽¹⁾ Il punto 2 è stato modificato dall'articolo 13, paragrafo 1 della convenzione di adesione del 1978.

⁽²⁾ Il punto 5 è stato aggiunto dall'articolo 13, paragrafo 2 della convenzione di adesione del 1978.

Articolo 28

Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4 e 5 del titolo II sono state violate, oltretutto nel caso contemplato dall'articolo 59.

Nell'accertamento delle competenze di cui al comma precedente, l'autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato d'origine ha fondato la propria competenza.

Salva l'applicazione delle disposizioni del primo comma, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato d'origine; le norme sulla competenza non riguardano l'ordine pubblico contemplato dall'articolo 27, punto 1⁽¹⁾.

Articolo 29

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 30

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione resa in un altro Stato contraente, può sospendere il procedimento se la decisione in questione è stata impugnata.

L'autorità giudiziaria di uno Stato contraente davanti alla quale è richiesto il riconoscimento di una decisione che è stata resa in Irlanda o nel Regno Unito e la cui esecuzione è sospesa nello Stato d'origine per la presentazione di un ricorso, può sospendere il procedimento⁽²⁾.

Sezione 2

Dell'esecuzione*Articolo 31*

Le decisioni rese in uno Stato contraente e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere

⁽¹⁾ L'articolo 28, ultimo comma è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 3.

⁽²⁾ L'articolo 30, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 14 della convenzione di adesione del 1978. Il suo testo è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 3.

stati ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata⁽³⁾.

Tuttavia la decisione è eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza di una parte interessata⁽⁴⁾.

Articolo 32

L'istanza deve essere proposta:

- in Belgio, al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg»;
- in Danimarca, al «byret»⁽⁵⁾;
- nella Repubblica federale di Germania, al presidente di una sezione del «Landgericht»;
- in Grecia, al «μονομελές πρωτοδικείο»;
- in Spagna, al «Juzgado de Primera Instancia»;
- in Francia, al presidente del «tribunal de grande instance»;
- in Irlanda, alla «High Court»;
- in Italia, alla Corte d'appello;
- nel Lussemburgo, al presidente del «tribunal d'arrondissement»;
- in Austria, al «Bezirksgericht»;
- nei Paesi Bassi, al presidente dell'«arrondissementsrechtbank»;
- in Portogallo, al «Tribunal Judicial de Círculo»;
- in Finlandia, al «käräjäoikeus/tingsrätt»;
- in Svezia, allo «Svea hovrätt»;
- nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra e nel Galles, alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla «Magistrates' Court», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «secretary of State»;
 - b) in Scozia, alla «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla «Sheriff Court», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»;

⁽³⁾ L'articolo 31, primo comma è stato modificato dall'articolo 9 della convenzione di adesione del 1989.

⁽⁴⁾ L'articolo 31, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 15 della convenzione di adesione del 1978.

⁽⁵⁾ L'articolo 32, paragrafo 1, secondo trattino risulta da una comunicazione che è stata fatta l'8 febbraio 1988 conformemente all'articolo VI del protocollo allegato e che è stata confermata dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 4.

- c) nell'Irlanda del Nord, alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, alla «Magistrates' Court», alla quale l'istanza sarà trasmessa dal «Secretary of State»⁽¹⁾.

Il giudice territorialmente competente è determinato dal domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione. Se tale parte non è domiciliata nel territorio dello Stato richiesto, la competenza è determinata dal luogo dell'esecuzione.

Articolo 33

Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato richiesto.

L'istante deve eleggere il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore.

All'istanza devono essere allegati i documenti di cui agli articoli 46 e 47.

Articolo 34

Il giudice adito statuisce, entro un breve termine, senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in tal fase del procedimento, presentare osservazioni.

L'istanza può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 27 e 28.

In nessun caso, la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 35

La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto.

Articolo 36

Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui viene fatta valere può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione della decisione.

Se la parte è domiciliata in uno Stato contraente diverso da quello della decisione che accorda l'esecuzione, il

termine è di due mesi a decorrere dal giorno in cui la notificazione è stata fatta alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 37⁽²⁾

1. L'opposizione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:

- in Belgio, davanti al «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg»;
- in Danimarca, davanti al «landsret»;
- nella Repubblica federale di Germania, davanti all'«Oberlandesgericht»;
- in Grecia, davanti all'«εφετείο»;
- in Spagna, davanti all'«Audiencia Provincial»;
- in Francia, davanti alla «Cour d'appel»;
- in Irlanda, davanti alla «High Court»;
- in Italia, davanti alla Corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile;
- in Austria, dinanzi al «Bezirksgericht»;
- nei Paesi Bassi, davanti all'«arrondissementsrechtbank»;
- in Portogallo, davanti al «Tribunal da Relação»;
- in Finlandia, dinanzi al «hovioikeus/hovrätt»;
- in Svezia, dinanzi allo «Svea hovrätt»;
- nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court»;
 - b) in Scozia, davanti alla «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Sheriff Court»;
 - c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court».

2. La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;

⁽¹⁾ L'articolo 32, paragrafo 1 è stato modificato dall'articolo 16 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 4 della convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 10 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 3 della convenzione di adesione del 1996.

⁽²⁾ L'articolo 37 è stato modificato dall'articolo 17 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 5 della convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 11 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 4 della convenzione di adesione del 1996.

- ricorso davanti al «højesteret», con autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca;
- «Rechtsbeschwerde», nella Repubblica federale di Germania;
- «Revisionsrekurs» in caso di procedimento di ricorso, e ricorso (Berufung) con eventuale possibilità di revisione, in caso di opposizione, in Austria;
- ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto, in Irlanda;
- ricorso per motivi di diritto in Portogallo;
- ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen», in Finlandia;
- ricorso dinanzi allo «Högsta Domstolen», in Svezia;
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

Articolo 38

Il giudice davanti al quale è proposta l'opposizione può, su istanza della parte proponente sospendere il procedimento se la decisione straniera è stata, nello Stato d'origine, impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto; in quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione⁽¹⁾.

Qualora la decisione sia stata resa in Irlanda o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato di origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del primo comma⁽²⁾.

Il giudice può inoltre subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia che provvede a determinare.

Articolo 39

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 36 e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione in materia, può procedersi solo a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

La decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere ai suddetti provvedimenti.

⁽¹⁾ L'articolo 38, primo comma è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 5.

⁽²⁾ L'articolo 38, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 18 della convenzione di adesione del 1978.

Articolo 40

1. Se l'istanza vien respinta, l'istante può proporre opposizione:

- in Belgio, davanti alla «Cour d'appel» o «hof van beroep»;
- in Danimarca, davanti al «landsret»;
- nella Repubblica federale di Germania, davanti all'«Oberlandesgericht»;
- in Grecia, davanti all'«εφετείο»;
- in Spagna, davanti all'«Audiencia Provincial»;
- in Francia, davanti alla «Cour d'appel»;
- in Irlanda, davanti alla «High Court»;
- in Italia, davanti alla Corte d'appello;
- nel Lussemburgo, davanti alla «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile;
- in Austria, dinanzi al «Bezirksgericht»;
- nei Paesi Bassi, davanti alla «gerechtshof»;
- in Portogallo, davanti al «Tribunal da Relação»;
- in Finlandia, dinanzi al «hovioikeus/hovrätt»;
- in Svezia, dinanzi allo «Svea hovrätt»;
- nel Regno Unito:
 - a) in Inghilterra e nel Galles, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court»;
 - b) in Scozia, davanti alla «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Sheriff Court»;
 - c) nell'Irlanda del Nord, davanti alla «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazione alimentare, davanti alla «Magistrates' Court»⁽³⁾.

2. La parte contro cui l'esecuzione vien fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 20, secondo e terzo comma, anche se il contumace non è domiciliato nel territorio di uno degli Stati contraenti.

⁽³⁾ L'articolo 40, primo comma è stato modificato dall'articolo 19 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 6 della convenzione di adesione del 1982 e dall'articolo 12 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 5 della convenzione di adesione del 1996.

Articolo 41⁽¹⁾

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 40 può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi;
- ricorso davanti al «hojesteret», con autorizzazione del ministro della giustizia, in Danimarca;
- «Rechtsbeschwerde», nella Repubblica federale di Germania;
- ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto, in Irlanda;
- «Revisionsrekurs», in Austria;
- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo;
- ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen», in Finlandia;
- ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen», in Svezia;
- unico ricorso per motivi di diritto, nel Regno Unito.

Articolo 42

Se la decisione straniera ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o più di essi.

L'istante può richiedere un'esecuzione parziale.

Articolo 43

Le decisioni straniere che comminano una penalità sono esecutive nello Stato richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato di origine.

Articolo 44⁽²⁾

L'istante che, nello Stato di origine, ha beneficiato in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nella procedura di cui agli

⁽¹⁾ L'articolo 40 è stato modificato dall'articolo 20 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1982 e dall'articolo 13 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 6 della convenzione di adesione del 1996.

⁽²⁾ L'articolo 44 è stato modificato dall'articolo 21 della convenzione di adesione del 1978 e dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 6.

articoli da 32 a 35, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più larga dalle spese prevista nel diritto dello Stato in cui presenta l'istanza.

L'istante che chiede l'esecuzione di una decisione in materia di obblighi alimentari resa in Danimarca da un'autorità amministrativa può invocare nello Stato in cui l'istanza è proposta i benefici di cui al primo comma, se presenta un'attestazione del ministero danese della giustizia comprovante che egli adempie alle condizioni economiche richieste per beneficiare in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese.

Articolo 45

Alla parte che domanda l'esecuzione in uno Stato contraente di una decisione resa in un altro Stato contraente non può essere imposta nessuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.

Sezione 3

Disposizioni comuni*Articolo 46*

La parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre:

- 1) una spedizione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;
- 2) se si tratta di una decisione contumaciale, l'originale o una copia certificata conforme del documento comprovante che la domanda giudiziale od un atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace⁽³⁾.

Articolo 47

La parte che chiede l'esecuzione deve, inoltre, produrre:

- 1) qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata;

⁽³⁾ L'articolo 46, punto 2 è stato modificato dall'articolo 22 della convenzione di adesione del 1978.

- 2) eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato di origine, dell'assistenza giudiziaria.

Articolo 48

Qualora i documenti di cui all'articolo 46, punto 2 ed all'articolo 47, punto 2 non vengano prodotti, l'autorità giudiziaria può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, dispone la dispensa.

Qualora l'autorità giudiziaria lo richieda è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti; la traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati contraenti.

Articolo 49

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 46, 47 e 48, secondo comma, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.

TITOLO IV

ATTI AUTENTICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 50

Gli atti autentici ricevuti ed aventi efficacia esecutiva in uno Stato contraente sono, su istanza di parte, dichiarati esecutivi in un altro Stato contraente conformemente alla procedura contemplata dagli articoli 31 e seguenti. L'istanza può essere rigettata solo se l'esecuzione dell'atto autentico è contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto⁽¹⁾.

L'atto prodotto deve rispondere ai requisiti richiesti per la sua autenticità dalla legge dello Stato d'origine.

Le disposizioni della sezione 3 del titolo III sono, per quanto occorra, applicabili.

Articolo 51⁽²⁾

Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato di origine hanno efficacia esecutiva nello Stato richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti autentici.

⁽¹⁾ L'articolo 50, primo comma, è stato modificato dall'articolo 14 della convenzione di adesione del 1989.

⁽²⁾ L'articolo 51 è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 7.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 52

Per determinare se una parte ha il domicilio sul territorio dello Stato contraente in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge interna.

Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato i cui giudici sono aditi, il giudice, per stabilire se essa ha un domicilio in un altro Stato contraente, applica la legge di tale Stato . . .⁽³⁾

Articolo 53

Ai fini dell'applicazione della presente convenzione la sede delle società e delle persone giuridiche è assimilata al domicilio. Tuttavia, per stabilire tale sede, il giudice applica le norme di diritto internazionale privato del proprio Stato.

Per definire se un trust ha domicilio sul territorio di uno Stato contraente i cui giudici siano stati aditi, il giudice applica le norme del suo diritto internazionale privato⁽⁴⁾.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 54⁽⁵⁾

Le disposizioni della presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

Tuttavia, le decisioni rese dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine

⁽³⁾ L'articolo 52, terzo comma è stato soppresso dall'articolo 15 della convenzione di adesione del 1989.

⁽⁴⁾ L'articolo 53, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 23 della convenzione di adesione del 1978.

⁽⁵⁾ L'articolo 54 è stato sostituito dall'articolo 16 della convenzione di adesione del 1989.

e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III, se le norme di competenza applicate sono conformi a quelle previste dal titolo II o da una convenzione in vigore tra lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ La convenzione di adesione del 1978 contiene nel titolo V la seguente disposizione transitoria:

«Articolo 34

1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971 modificati dalla presente convenzione si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia, nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della convenzione del 1968, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione a seguito di azioni proposte prima di tale data sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968 modificata.

3. Inoltre, nelle relazioni tra i sei Stati che sono parti della convenzione del 1968 ed i tre Stati di cui all'articolo 1 della presente convenzione, nonché nelle relazioni tra questi ultimi, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione fra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968 modificata, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II modificato o alle disposizioni previste da una convenzione in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.»

La convenzione di adesione del 1982 contiene nel titolo V la seguente disposizione transitoria:

«Articolo 12

1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia, nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione.»

Se le parti in una controversia relativa a un contratto hanno convenuto per iscritto, anteriormente al 1° giugno 1988, per l'Irlanda o al 1° gennaio 1987 per il Regno Unito, di applicare al contratto il diritto irlandese o il diritto di una parte del Regno Unito, gli organi giurisdizionali dell'Irlanda o di questa parte del Regno Unito conservano la loro competenza per tale controversia⁽²⁾.

La convenzione di adesione del 1989 contiene nel titolo VI la seguente disposizione transitoria:

«Articolo 29

1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, modificati dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto, al momento della proposizione dell'azione.»

La convenzione di adesione del 1996 contiene nel titolo V la seguente disposizione transitoria:

«1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, come modificati dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.»

⁽²⁾ L'articolo 54, terzo comma sostituisce l'articolo 35 del titolo V della convenzione di adesione del 1978, la portata del quale era stata estesa alla Repubblica ellenica in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione di adesione del 1982. La convenzione di adesione del 1989 ha previsto, all'articolo 28, la soppressione di queste due ultime disposizioni.

Articolo 54 bis⁽¹⁾

Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° novembre 1986 per la Danimarca, e dal 1° giugno 1988 per l'Irlanda, la competenza in materia marittima è determinata, in ciascuno di tali Stati, oltre che dalle disposizioni del titolo II, dalle disposizioni elencate nei punti da 1 a 6. Tuttavia, tali disposizioni non saranno più applicabili in ciascuno di detti Stati allorché in ciascuno di essi entrerà in vigore la convenzione internazionale sull'unificazione di alcune norme relative al sequestro conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952.

1. Una persona avente il domicilio nel territorio di uno Stato contraente può essere citata davanti agli organi giurisdizionali di uno degli Stati di cui sopra per una rivendicazione di diritto marittimo quando la nave oggetto della rivendicazione o qualsiasi altra nave di sua proprietà è stata oggetto di sequestro conservativo nel territorio di quest'ultimo Stato a garanzia della rivendicazione, oppure avrebbe potuto esserlo, ma è stata fornita una cauzione o altra garanzia, nei casi seguenti:
 - a) quando l'attore ha il domicilio nel territorio di detto Stato;
 - b) quando la rivendicazione è sorta in detto Stato;
 - c) quando la rivendicazione è sorta durante un viaggio nel corso del quale è stato operato o avrebbe potuto essere operato il sequestro conservativo;
 - d) quando la rivendicazione ha origine da una collisione o da un danno causato da una nave ad un'altra nave o alle cose o alle persone a bordo di queste, in seguito a esecuzione o omissione di una manovra o per inosservanza dei regolamenti;
 - e) quando la rivendicazione è sorta in seguito a salvataggio o assistenza;
 - f) quando la rivendicazione è garantita da ipoteca sulla nave di cui è stato operato il sequestro conservativo.
2. Può essere sequestrata la nave oggetto della rivendicazione di diritto marittimo o qualsiasi altra nave appartenente alla persona che, nel momento in cui è sorta la rivendicazione, era proprietaria della nave oggetto di tale rivendicazione. Tuttavia, per le rivendicazioni previste al punto 5, lettere o), p) o q), potrà

essere sequestrata soltanto la nave oggetto della rivendicazione.

3. Le navi sono considerate appartenenti allo stesso proprietario quando tutte le quote di proprietà appartengono alla stessa o alle stesse persone.
4. In caso di noleggio di una nave con cessione della gestione nautica, qualora il noleggiatore risponda da solo di una rivendicazione di diritto marittimo relativa alla nave, questa nave o qualsiasi altra nave appartenente al noleggiatore può essere sequestrata in virtù di tale rivendicazione ma non un'altra nave appartenente al proprietario. Ciò vale anche in tutti i casi in cui una persona diversa dal proprietario risponda di una rivendicazione di diritto marittimo.
5. Si intende per «rivendicazione di diritto marittimo» una rivendicazione originata da uno o più dei motivi seguenti:
 - a) danni causati da una nave per collisione o in altro modo;
 - b) perdita della vita o danni fisici a causa di una nave oppure avvenuti in seguito alle operazioni di una nave;
 - c) assistenza e salvataggio;
 - d) accordo per l'uso o il noleggio di una nave mediante contratto di noleggio o altro;
 - e) accordo per il trasporto di merci su una nave mediante contratto di noleggio, di carico o altro;
 - f) perdita di merci o danni alle medesime, compresi i bagagli trasportati su una nave;
 - g) avaria comune;
 - h) cambio marittimo;
 - i) rimorchio;
 - j) pilotaggio;
 - k) merci o materiali forniti ad una nave per il suo funzionamento o manutenzione;
 - l) costruzione, riparazione, armamento di una nave o costi di bacino;
 - m) retribuzioni dei capitani, degli ufficiali o dell'equipaggio;
 - n) esborsi del capitano ed esborsi effettuati da spedizionieri marittimi, noleggiatori o agenti per conto di una nave o del suo proprietario;
 - o) controversie sulla proprietà di una nave;
 - p) controversie tra comproprietari di una nave in materia di proprietà, possesso, uso o profitti della stessa;

⁽¹⁾ L'articolo 54 bis è stato aggiunto dall'articolo 17 della convenzione di adesione del 1989. Esso corrisponde all'articolo 36 del titolo V della convenzione di adesione del 1978, la portata del quale era stata estesa alla Repubblica ellenica in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2 della convenzione di adesione del 1982. La convenzione di adesione del 1989 ha previsto, all'articolo 28, la soppressione di queste due ultime disposizioni.

q) garanzia ipotecaria su una nave.

6. Per quanto riguarda le rivendicazioni di diritto marittimo di cui al punto 5, lettere o) e p), l'espressione «sequestro conservativo» comprende, in Danimarca, il «forbud» nella misura in cui tale procedura sia la sola ammessa, nella fattispecie, dagli articoli da 646 a 653 della legge sulla procedura civile (Lov om rettens pleje).

TITOLO VII

RELAZIONI CON LE ALTRE CONVENZIONI

Articolo 55

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 54, secondo comma, e dall'articolo 56, la presente convenzione sostituisce nei rapporti fra gli Stati che ne sono parti le convenzioni concluse tra due o più di detti Stati, e cioè:

- la convenzione tra il Belgio e la Francia sulla competenza giudiziaria, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Parigi l'8 luglio 1899;
- la convenzione tra il Belgio ed i Paesi Bassi sulla competenza giudiziaria territoriale, sul fallimento, nonché sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bruxelles il 28 marzo 1925;
- la convenzione tra la Francia e l'Italia sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 3 giugno 1930;
- la convenzione tra il Regno Unito e la Francia sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Parigi il 18 gennaio 1934⁽¹⁾;
- la convenzione tra il Regno Unito e il Belgio sulla reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, con protocollo accluso, firmata a Bruxelles il 2 maggio 1934⁽¹⁾;
- la convenzione tra l'Italia e la Germania per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 9 marzo 1936;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957;⁽²⁾
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania ed il Regno del Belgio sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione, in materia civile e commerciale, delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmata a Bonn il 30 giugno 1958;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 17 aprile 1959;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959⁽³⁾;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959⁽³⁾;
- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 luglio 1960⁽⁴⁾;
- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970⁽³⁾;
- la convenzione tra il Regno di Grecia e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata ad Atene il 4 novembre 1961⁽⁵⁾;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica italiana sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1962;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania sul reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e di altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 30 agosto 1962;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963⁽³⁾;

⁽¹⁾ Trattino aggiunto dall'articolo 24 della convenzione di adesione del 1978.

⁽²⁾ Trattino aggiunto dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1996.

⁽³⁾ Trattino aggiunto dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1996.

⁽⁴⁾ Trattino aggiunto dall'articolo 24 della convenzione di adesione del 1978.

⁽⁵⁾ Trattino aggiunto dall'articolo 8 della convenzione di adesione del 1982.

- la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966⁽³⁾;
- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica italiana sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 7 febbraio 1964 ed il relativo protocollo di modifica firmato a Roma il 14 luglio 1970⁽²⁾;
- la convenzione tra il Regno Unito ed il Regno dei Paesi Bassi sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata all'Aia il 17 novembre 1967⁽²⁾;
- la convenzione tra la Spagna e la Francia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali in materia civile e commerciale, firmata a Parigi il 28 maggio 1969⁽³⁾;
- la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971⁽¹⁾;
- la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971⁽¹⁾;
- la convenzione tra la Spagna e l'Italia in materia di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Madrid il 22 maggio 1973⁽³⁾;
- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977⁽¹⁾;
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982⁽¹⁾;
- la convenzione tra la Spagna e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi in materia civile e commerciale, firmata a Bonn il 14 novembre 1983⁽³⁾;
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle

decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984⁽¹⁾;

- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986⁽¹⁾;

e, nella misura in cui sia in vigore

- il trattato tra il Belgio, i Paesi Bassi ed il Lussemburgo, sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici, firmato a Bruxelles il 24 novembre 1961.

Articolo 56

Il trattato e le convenzioni elencate all'articolo 55 continueranno a produrre i loro effetti nelle materie alle quali la presente convenzione non è applicabile.

Essi continueranno a produrre i loro effetti per quanto attiene alle decisioni rese ed agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore della presente convenzione.

Articolo 57

1. La presente convenzione non deroga alle convenzioni di cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni⁽⁴⁾.

2. Al fine di assicurare la sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 è applicato nel modo seguente:

- a) la presente convenzione non impedisce che il giudice di uno Stato contraente che sia parte di una convenzione relativa ad una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione, anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato contraente che non è parte di tale convenzione. Il tribunale adito applica in ogni caso l'articolo 20 della presente convenzione;
- b) le decisioni rese in uno Stato contraente da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una

⁽¹⁾ Trattato aggiunto dall'articolo 7 della convenzione di adesione del 1996.

⁽²⁾ Trattato aggiunto dall'articolo 24 della convenzione di adesione del 1978.

⁽³⁾ Trattato aggiunto dall'articolo 18 della convenzione di adesione del 1989.

⁽⁴⁾ L'articolo 57, paragrafo 1 è stato modificato dall'articolo 25, paragrafo 1 della convenzione di adesione del 1978 e dall'articolo 19 della convenzione di adesione del 1989.

convenzione relativa ad una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti conformemente alla presente convenzione.

Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo Stato d'origine e lo Stato richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni della presente convenzione concernente la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni⁽¹⁾.

3. La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti⁽²⁾.

Articolo 58⁽³⁾

Fino al momento in cui la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988, produrrà i propri effetti nei confronti della Francia e della Confederazione svizzera, le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione tra la Francia e la Confederazione svizzera sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno 1869.

Articolo 59

La presente convenzione non costituisce ostacolo a che uno Stato contraente s'impegni nei confronti di uno Stato terzo, tramite una convenzione sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, a non riconoscere una decisione resa, in particolare in un altro Stato contraente, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale sul territorio dello Stato terzo qualora, in un caso previsto all'articolo 4, la decisione sia stata fondata soltanto su una delle competenze di cui all'articolo 3, secondo comma.

⁽¹⁾ L'articolo 57, paragrafo 2 è stato aggiunto dall'articolo 19 della convenzione di adesione del 1989. Questo paragrafo corrisponde all'articolo 25, paragrafo 2 della convenzione di adesione del 1982. La convenzione di adesione del 1989 ha previsto all'articolo 28 la soppressione di queste due ultime disposizioni.

⁽²⁾ L'articolo 57, paragrafo 3 è stato aggiunto dall'articolo 25, paragrafo 1 della convenzione di adesione del 1978.

⁽³⁾ L'articolo 58 è stato modificato dall'articolo 20 della convenzione di adesione 1989.

Tuttavia, nessuno Stato contraente può impegnarsi nei confronti di uno Stato terzo a non riconoscere una decisione resa in un altro Stato contraente da un giudice la cui competenza si basi sul fatto che in tale Stato si trovano beni appartenenti al convenuto o sul sequestro, da parte dell'attore, di beni ivi esistenti

- 1) se la domanda verte sulla proprietà o il possesso di tali beni, è volta ad ottenere l'autorizzazione di disporre o è relativa ad un'altra causa che li riguarda, ovvero
- 2) se i beni costituiscono la garanzia di un credito che è l'oggetto della domanda⁽⁴⁾.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

...⁽⁵⁾

Articolo 61⁽⁶⁾

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

⁽⁴⁾ L'articolo 59, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 26 della convenzione di adesione del 1978.

⁽⁵⁾ L'articolo 21 della convenzione di adesione del 1989 ha previsto la soppressione dell'articolo 60, modificato dall'articolo 27 della convenzione di adesione del 1978.

⁽⁶⁾ La ratifica delle convenzioni di adesione del 1978 e del 1982 era disciplinata dagli articoli 38 e 14 delle suddette convenzioni.

La ratifica della convenzione di adesione del 1989 è disciplinata dall'articolo 31 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 31

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»

La ratifica della convenzione di adesione del 1996 è disciplinata dall'articolo 15 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 15

La presente convenzione è ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.»

Articolo 62⁽¹⁾

La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 63

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ha l'obbligo di accettare che la presente convenzione sia presa come base per i negoziati necessari ad assicurare l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 220 del trattato che istituisce la Comunità economica europea nei rapporti tra gli Stati contraenti e detto Stato.

Gli adattamenti necessari potranno costituire oggetto di una convenzione speciale tra gli Stati contraenti e tale Stato.

Articolo 64⁽²⁾

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

- b) la data di entrata in vigore della presente convenzione;
- c) . . .⁽³⁾
- d) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo IV del protocollo;
- e) le comunicazioni fatte in applicazione dell'articolo VI del protocollo.

Articolo 65

Il protocollo che, per comune accordo degli Stati contraenti, è allegato alla presente convenzione, ne fa parte integrante.

Articolo 66

La presente convenzione è conclusa per una durata illimitata.

Articolo 67

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 68⁽⁴⁾

La presente convenzione, redatta in unico esemplare in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in

⁽¹⁾ L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1978 e del 1982 era disciplinata dagli articoli 39 e 15 delle suddette convenzioni. L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1989 è disciplinata dall'articolo 32 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 32

1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati firmatari, uno dei quali sia il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese, avranno depositato i loro strumenti di ratifica.

2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.»

L'entrata in vigore della convenzione di adesione del 1996 è disciplinata dall'articolo 16 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 16

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica da parte di due Stati firmatari, uno dei quali dev'essere la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia o il Regno di Svezia.

2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.»

⁽²⁾ Le notifiche relative alle convenzioni di adesione del 1978 e del 1982 erano disciplinate dagli articoli 40 e 16 delle suddette convenzioni.

Le notifiche relative alla convenzione di adesione del 1989 sono disciplinate dall'articolo 33 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 33

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

Le notifiche relative alla convenzione di adesione del 1996 sono disciplinate dall'articolo 17 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 17

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

⁽³⁾ L'articolo 22 della convenzione di adesione del 1989 ha previsto la soppressione della lettera c), modificata dall'articolo 28 della convenzione di adesione del 1978.

⁽⁴⁾ L'indicazione dei testi facenti fede delle convenzioni di adesione risulta dalle disposizioni seguenti:

— per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 41 della stessa, il quale stabilisce:

«Articolo 41

La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese,

lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari⁽¹⁾.

dese e tedesca, i sette testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretario del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli stati firmatari»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 17 della stessa, il quale stabilisce:

«*Articolo 17*

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1989, dall'articolo 34 della stessa, il quale stabilisce:

«*Articolo 34*

La presente convenzione, redatta in unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari».

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1996, dall'articolo 18 della stessa, il quale stabilisce:

«*Articolo 18*

La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale ne consegna una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»

⁽¹⁾ La redazione dei testi facenti fede della convenzione del 1968 nelle lingue ufficiali degli Stati membri aderenti risulta:

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 37 della stessa, il quale stabilisce:

«*Articolo 37*

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai governi del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord copia certificata conforme della convenzione del 1968 e del protocollo del 3 giugno 1971 nelle lingue francese, italiana, olandese e tedesca.

I testi della convenzione del 1968 e del protocollo del 1971, redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese sono allegati alla presente convenzione. I testi redatti nelle lingue danese, inglese e irlandese fanno fede alle stesse condizioni dei testi originari della convenzione del 1968 e del protocollo del 1971»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 13 della stessa il quale stabilisce:

«*Articolo 13*

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica una copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978, redatti in lingua greca, sono allegati alla presente convenzione. I testi redatti in lingua greca fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971 e della convenzione del 1978»;

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1989, all'articolo 30 della stessa, il quale stabilisce:

«*Articolo 30*

1. Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà ai governi del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982, redatti nelle lingue spagnola e portoghese, figurano negli allegati II, III, IV e V della presente convenzione. I testi redatti nelle lingue spagnola e portoghese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978 e della convenzione del 1982».

- per quanto riguarda la convenzione di adesione del 1996, all'articolo 14 della stessa, il quale stabilisce:

«*Articolo 14*

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea consegna ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia una copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989 redatti nelle lingue finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989.»

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Firme dei plenipotenziari⁽¹⁾

⁽¹⁾ Le convenzioni di adesione del 1978, del 1982 e del 1989 sono state firmate dai rispettivi plenipotenziari degli Stati membri. La firma del plenipotenziario del Regno di Danimarca è stata assorta dal testo seguente:

«Fatto salvo il diritto di formulare, al momento della ratifica, una riserva di carattere territoriale sulle Faerøer e sulla Groenlandia ma riservando la possibilità di estendere successivamente la portata della convenzione in modo da includere questi due territori.»

PROTOCOLLO⁽¹⁾

Le alte parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla convenzione:

Articolo I⁽²⁾

Qualsiasi persona domiciliata nel Lussemburgo, convenuta davanti ad un giudice di un altro contraente in applicazione dell'articolo 5, punto 1, può eccepire l'incompetenza di tale giudice. Se il convenuto non compare, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Ogni clausola attributiva di competenza, ai sensi dell'articolo 17, ha effetto nei confronti di una persona domiciliata nel Lussemburgo soltanto se quest'ultima l'ha espressamente e specificamente accettata.

Articolo II

Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate in uno Stato contraente cui venga contestata un'infrazione non volontaria davanti alle giurisdizioni penali di un altro Stato contraente di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate.

Tuttavia, la giurisdizione adita può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione resa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di farsi difendere potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati contraenti.

Articolo III

Per il procedimento e la decisione relativi alla concessione della formula esecutiva non verranno riscossi nello Stato richiesto imposte, diritti o tasse, proporzionali al valore della controversia.

Articolo IV

Gli atti giudiziari ed extragiudiziari formati in uno Stato contraente e che devono essere comunicati o notificati a persone residenti in un altro Stato contraente, sono trasmessi secondo le modalità previste dalle convenzioni o dagli accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

⁽¹⁾ Il protocollo è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1978, dalla convenzione di adesione del 1982 e dalla convenzione di adesione del 1989.

⁽²⁾ L'articolo I è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 8.

Sempreché lo Stato di destinazione non vi si opponga con dichiarazione trasmessa al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee, i suddetti atti possono essere trasmessi direttamente dai pubblici ufficiali dello Stato in cui gli atti sono formati a quelli dello Stato sul cui territorio si trova il destinatario dell'atto in questione. In tal caso, il pubblico ufficiale dello Stato d'origine trasmette copia dell'atto al pubblico ufficiale dello Stato richiesto, competente per la relativa trasmissione al destinatario. Tale trasmissione ha luogo secondo le modalità contemplate dalla legge dello Stato richiesto. Essa risulta da un certificato inviato direttamente al pubblico ufficiale dello Stato d'origine.

Articolo V⁽³⁾

La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 10, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica d'Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici:

- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;
- della Repubblica d'Austria, conformemente all'articolo 21 del Codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio.

Le decisioni rese negli altri Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica d'Austria, conformemente al titolo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.

Articolo V bis⁽⁴⁾

In materia di obbligazioni alimentari, i termini «giudice», «tribunale», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziaria» comprendono le autorità amministrative danesi.

In Svezia, in caso di procedure sommarie relative ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e a provvedimenti cautelari (handräkning) i termini «giudici», «tribunale», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziaria» comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).

⁽³⁾ L'articolo V è stato modificato dall'articolo 8 della convenzione di adesione del 1996.

⁽⁴⁾ L'articolo V bis è stato aggiunto dall'articolo 29 della convenzione di adesione del 1978 e modificato dall'articolo 9 della convenzione di adesione del 1996.

Articolo V ter⁽¹⁾

Nelle controversie tra il capitano ed un membro dell'equipaggio di una nave marittima immatricolata in Danimarca, in Grecia, in Irlanda o in Portogallo, relative alle paghe o alle altre condizioni di servizio, gli organi giurisdizionali di uno Stato contraente devono accertare se l'agente diplomatico o consolare competente per la nave è stato informato della controversia. Essi devono sospendere il processo fintanto che tale agente non sia stato informato. Essi devono dichiarare d'ufficio la propria incompetenza se tale agente, debitamente informato, ha esercitato le attribuzioni riconosciutegli in materia da una convenzione consolare o, in mancanza di una tale convenzione, ha sollevato obiezioni sulla competenza entro il termine assegnatogli.

Articolo V quater⁽²⁾

Se, ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 5 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975, gli articoli 52 e 53 della presente convenzione si applicano alle disposizioni relative alla «residence» in base al testo inglese della prima convenzione, ogni riferimento alla «residence» nella prima convenzione deve avere la stessa portata del termine «domicile» negli articoli 52 e 53.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre millenovecentosessantotto.

(Firme dei plenipotenziari)

Articolo V quinquies⁽³⁾

Fatta salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti, in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell'articolo 86 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

Articolo V sexies⁽⁴⁾

Sono parimenti considerati atti autentici ai sensi dell'articolo 50, primo comma della convenzione, le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.

Articolo VI

Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che dovessero modificare sia gli articoli delle leggi che sono menzionate nella convenzione, sia gli organi giurisdizionali indicati nel titolo III, sezione 2 della convenzione.

⁽¹⁾ L'articolo V ter è stato aggiunto dall'articolo 29 della convenzione di adesione del 1978 e modificato dall'articolo 9 della convenzione di adesione del 1989.

⁽²⁾ L'articolo V quater è stato aggiunto dall'articolo 29 della convenzione di adesione del 1978.

⁽³⁾ L'articolo V quinquies è stato aggiunto dall'articolo 29 della convenzione di adesione del 1978 e modificato dalla convenzione di adesione del 1989, allegato I, lettera g), punto 10.

⁽⁴⁾ L'articolo V sexies è stato aggiunto dall'articolo 10 della convenzione di adesione del 1996.

DICHIARAZIONE COMUNE

I governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

al momento della firma della convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,

solleciti di evitare divergenze di interpretazione della convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,

consci del fatto che nell'applicazione della convenzione potrebbero eventualmente insorgere conflitti positivi o negativi di competenza,

si dichiarano pronti:

1. a studiare tali problemi e segnatamente ad esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;
2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette settembre millenovecentosessantotto.

(Firme dei plenipotenziari)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

CONSAPEVOLI che è opportuno che vi siano disposizioni che disciplinano la competenza giurisdizionale nei casi in cui un lavoratore è distaccato, nell'ambito di una prestazione di servizi, in uno Stato membro diverso da quello in cui svolge abitualmente il proprio lavoro;

PRENDONO ATTO che il 3 giugno 1996 il Consiglio ha adottato una posizione comune sulla proposta modificata di direttiva «Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi», attualmente all'esame del Parlamento europeo nel contesto della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato;

S'IMPEGNANO a valutare l'opportunità di modificare eventualmente le convenzioni di Bruxelles e di Lugano per realizzare la protezione del lavoratore nell'ambito di una prestazione di servizi, in seguito all'adozione da parte del Consiglio della direttiva «Distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi».

PROTOCOLLO

relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale⁽¹⁾

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Facendo riferimento alla dichiarazione allegata alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968,

Hanno deciso di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

[Elenco dei plenipotenziari designati dagli Stati membri]

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del protocollo allegato a detta convenzione, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, nonché sull'interpretazione del presente protocollo.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione del 27 settembre 1968 nonché al presente protocollo⁽²⁾.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalla convenzione del 1978⁽³⁾.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione

della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione del 27 settembre 1968, nonché al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978 e del 1982⁽⁴⁾.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 27 settembre 1968 nonché al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978, del 1982 e del 1989⁽⁵⁾.

Articolo 2

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione di interpretazione:

- 1) — in Belgio: la Cour de cassation — het Hof van Cassatie e le Conseil d'État — de Raad van State,
— in Danimarca: højesteret,
— nella Repubblica federale di Germania: die obersten Gerichtshöfe des Bundes,

⁽¹⁾ Il protocollo è stato modificato dalla convenzione di adesione del 1978, dalla convenzione di adesione del 1982, dalla convenzione di adesione del 1989 e dalla convenzione di adesione del 1996.

⁽²⁾ L'articolo 1, secondo comma è stato aggiunto dall'articolo 30 della convenzione di adesione del 1978.

⁽³⁾ L'articolo 1, terzo comma è stato aggiunto dall'articolo 10 della convenzione di adesione del 1982.

⁽⁴⁾ L'articolo 1, quarto comma è stato aggiunto dall'articolo 24 della convenzione di adesione del 1989.

⁽⁵⁾ L'articolo 1, quinto comma è stato aggiunto dall'articolo 11 della convenzione di adesione del 1996.

- in Grecia: «τα ανώτατα δικαστήρια»,
 - in Spagna: el Tribunal Supremo,
 - in Francia: la Cour de cassation e le Conseil d'État,
 - in Irlanda: the Supreme Court,
 - in Italia: la Corte suprema di cassazione,
 - nel Lussemburgo: la Cour supérieure de justice giudicante in cassazione,
 - in Austria: l'«Oberste Gerichtshof», il «Verwaltungsgerichtshof» e il «Verfassungsgerichtshof»,
 - nei Paesi Bassi: de Hoge Raad,
 - in Portogallo: o Supremo Tribunal de justiça e o Supremo Tribunal Administrativo,
 - in Finlandia: il «korkein oikeus/högsta domstolen» e il «korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen»,
 - in Svezia, lo «Högsta domstolen» il «Regeringsrätten», l'«Arbetsdomstolen» e il «Marknadsdomstolen»,
 - nel Regno Unito: the House of Lords e le giurisdizioni adite a norma dell'articolo 37, secondo comma, o dell'articolo 41 della convenzione⁽¹⁾;
- 2) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando giudicano in grado d'appello;
- 3) nei casi previsti dall'articolo 37 della convenzione, le giurisdizioni indicate nello stesso articolo.

Articolo 3

1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punto 1, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, è tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
2. Quando una questione del genere è sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punti 2 e 3, tale giurisdizione può, alle condizioni deter-

⁽¹⁾ L'articolo 2, punto 1 è stato modificato dall'articolo 31 della convenzione di adesione del 1978, dall'articolo 11 della convenzione di adesione del 1982, dall'articolo 25 della convenzione di adesione del 1989 e dall'articolo 12 della convenzione di adesione del 1996.

minate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Articolo 4

1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2, punti 1 e 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.

4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.

Articolo 5

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 6

...⁽²⁾

⁽²⁾ L'articolo 26 della convenzione di adesione del 1989 ha previsto la soppressione dell'articolo 6 modificato dall'articolo 32 della convenzione di adesione del 1978.

Articolo 7⁽¹⁾

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 8⁽²⁾

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Articolo 9

Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunità economica europea ed al quale si applica l'articolo 63 della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dovrà accettare le disposizioni del presente protocollo, con riserva degli adattamenti necessari.

Articolo 10⁽³⁾

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

- b) la data di entrata in vigore del presente protocollo;
c) le dichiarazioni ricevute in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3;
d) ...⁽⁴⁾

Articolo 11

Gli Stati contraenti comunicheranno al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle disposizioni legislative che implicino una modifica dell'elenco delle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1.

Articolo 12

Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata.

Articolo 13

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 14⁽⁵⁾

Il presente protocollo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari⁽⁶⁾.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

(Firme dei plenipotenziari)

⁽¹⁾ Cfr. nota 6 a pag. 20.

⁽²⁾ Cfr. nota 1 a pag. 21.

⁽³⁾ Cfr. nota 2 a pag. 21.

⁽⁴⁾ L'articolo 27 della convenzione di adesione del 1989 ha previsto la soppressione della lettera d) modificata dall'articolo 33 della convenzione di adesione del 1978.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 4 a pag. 21.

⁽⁶⁾ Cfr. nota 1 a pag. 22.

DICHIARAZIONE COMUNE

I governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi,

al momento della firma del protocollo sull'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace ed uniforme delle disposizioni di detto protocollo,

si dichiarano pronti ad organizzare di concerto con la Corte di giustizia uno scambio d'informazioni relativo alle decisioni emanate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, punto 1 di detto protocollo in applicazione della convenzione e del protocollo del 27 settembre 1968.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Fatto a Lussemburgo, addì tre giugno millenovecentosettantuno.

(Firme dei plenipotenziari)

DICHIARAZIONE COMUNE**del 9 ottobre 1978**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

desiderando che, nello spirito della convenzione del 27 settembre 1968, l'uniformità delle competenze giudiziarie sia assicurata anche, per quanto possibile, in materia marittima,

considerando che la convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme sul sequestro conservativo delle navi marittime, firmata a Bruxelles il 10 maggio 1952, contiene disposizioni sulla competenza giudiziaria,

considerando che gli Stati membri non sono tutti parte alla suddetta convenzione,

auspicano che gli Stati membri, che sono Stati costieri e che non sono ancora divenuti parte della convenzione del 10 maggio 1952, la ratifichino o vi aderiscano quanto prima.

Fatto a Lussemburgo, addì nove ottobre millenovecentosettantotto.

(Firme dei plenipotenziari)

DICHIARAZIONE COMUNE

del 26 maggio 1989

concernente la ratifica della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di esecuzione di Bruxelles del 1968

Al momento della firma della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di Bruxelles del 1968, avvenuta a Donostia — San Sebastián, il 26 maggio 1989,

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITÀ EUROPEE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

DESIDEROSI che, in vista in particolare del completamento del mercato interno, l'applicazione della convenzione di Bruxelles e del protocollo del 1971 sia estesa rapidamente a tutta la Comunità,

SI COMPIACCIONO della conclusione, avvenuta il 16 settembre 1988, della convenzione di Lugano che estende i principi della convenzione di Bruxelles agli Stati che diverranno parte alla convenzione di Lugano, destinata principalmente a disciplinare le relazioni tra gli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) e quelli dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone stabilite in tutti i suddetti Stati nonché la semplificazione delle formalità per il riconoscimento e l'esecuzione reciproci delle decisioni dei tribunali,

CONSIDERANDO che la convenzione di Bruxelles ha come base giuridica l'articolo 220 del trattato di Roma ed è interpretata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee,

CONSAPEVOLI che la convenzione di Lugano lascia impregiudicata l'applicazione della convenzione di Bruxelles per quanto concerne i rapporti tra gli Stati membri della Comunità economica europea, in quanto tali rapporti devono essere disciplinati dalla convenzione di Bruxelles,

PRENDENDO ATTO che la convenzione di Lugano entrerà in vigore dopo che due Stati, di cui uno membro delle Comunità europee e l'altro membro dell'associazione europea di libero scambio, avranno depositato i rispettivi strumenti di ratifica,

SI DICHIARANO PRONTI a prendere ogni misura utile affinché le procedure nazionali per la ratifica della convenzione di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione di Bruxelles, firmata in data odierna, siano portate a termine quanto prima ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1992.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione.

Fatto a Donostia — San Sebastián, addì ventisei maggio millenovecentottantanove.

(Firme dei plenipotenziari)

Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (versione consolidata)

Primo protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 1980 (versione consolidata)

Secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia una competenza per l'interpretazione della convenzione del 1980 (versione consolidata)

(98/C 27/02)

NOTA PRELIMINARE

La firma, avvenuta il 29 novembre 1996, della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali nonché ai due protocolli relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia ha reso auspicabile procedere ad una versione codificata della convenzione di Roma e dei due protocolli summenzionati.

Detti testi sono completati da tre dichiarazioni, di cui la prima, del 1980, concerne l'armonia da prevedere tra le norme sui conflitti di leggi da adottare a livello della

Comunità e quelle della convenzione, la seconda, parimenti del 1980, concerne l'interpretazione della convenzione da parte della Corte di giustizia e la terza, del 1996, concerne il rispetto della procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma in materia di trasporto di merci per mare.

Il Segretariato generale del Consiglio, nei cui archivi sono depositati gli originali degli strumenti in questione, ha stabilito il testo contenuto nel presente fascicolo. Si noti tuttavia che il testo non ha carattere vincolante. I testi ufficiali degli strumenti codificati figurano nelle Gazzette ufficiali seguenti.

Versione della Gazzetta ufficiale	Convenzione del 1980	Convenzione di adesione del 1984	Protocollo I del 1988	Protocollo II del 1988	Convenzione di adesione del 1992	Convenzione di adesione del 1996
Tedesco	L 266, pag. 1 9. 10. 1980	L 146, pag. 1 31. 5. 1984	L 48, pag. 1 20. 2. 1989	L 48, pag. 17 20. 2. 1989	L 333, pag. 1 18. 11. 1992	C 15, pag. 10 15. 1. 1997
Inglese	L 266, pag. 1 9. 10. 1980	L 146, pag. 1 31. 5. 1984	L 48, pag. 1 20. 2. 1989	L 48, pag. 17 20. 2. 1989	L 333, pag. 1 18. 11. 1992	C 15, pag. 10 15. 1. 1997
Danese	L 266, pag. 1 9. 10. 1980	L 146, pag. 1 31. 5. 1984	L 48, pag. 1 20. 2. 1989	L 48, pag. 17 20. 2. 1989	L 333, pag. 1 18. 11. 1992	C 15, pag. 10 15. 1. 1997
Francese	L 266, pag. 1 9. 10. 1980	L 146, pag. 1 31. 5. 1984	L 48, pag. 1 20. 2. 1989	L 48, pag. 17 20. 2. 1989	L 333, pag. 1 18. 11. 1992	C 15, pag. 10 15. 1. 1997
Greco	L 146, pag. 7 31. 5. 1984	L 146, pag. 1 31. 5. 1984	L 48, pag. 1 20. 2. 1989	L 48, pag. 17 20. 2. 1989	L 333, pag. 1 18. 11. 1992	C 15, pag. 10 15. 1. 1997
Irlandese	Edizione speciale (L 266)	Edizione speciale (L 146)	Edizione speciale (L 48)	Edizione speciale (L 48)	Edizione speciale (L 333)	Edizione speciale (C 15)
Italiano	L 266, pag. 1 9. 10. 1980	L 146, pag. 1 31. 5. 1984	L 48, pag. 1 20. 2. 1989	L 48, pag. 17 20. 2. 1989	L 333, pag. 1 18. 11. 1992	C 15, pag. 10 15. 1. 1997
Olandese	L 266, pag. 1 9. 10. 1980	L 146, pag. 1 31. 5. 1984	L 48, pag. 1 20. 2. 1989	L 48, pag. 17 20. 2. 1989	L 333, pag. 1 18. 11. 1992	C 15, pag. 10 15. 1. 1997

Versione della Gazzetta ufficiale	Convenzione del 1980	Convenzione di adesione del 1984	Protocollo I del 1988	Protocollo II del 1988	Convenzione di adesione del 1992	Convenzione di adesione del 1996
Spagnolo	Edizione speciale Capitolo 1, tomo 3, pag. 36 (Cfr. anche GU L 333, pag. 17)	Edizione speciale Capitolo 1, tomo 4, pag. 36 (Cfr. anche GU L 333, pag. 72)	L 48, pag. 1 20. 2. 1989	L 48, pag. 17 20. 2. 1989	L 333, pag. 1 18. 11. 1992	C 15, pag. 10 15. 1. 1997
Portoghese	Edizione speciale Capitolo 1, tomo 3, pag. 36 (Cfr. anche GU L 333, pag. 7)	Edizione speciale Capitolo 1, tomo 4, pag. 72 (Cfr. anche GU L 333, pag. 7)	L 48, pag. 1 20. 2. 1989	L 48, pag. 17 20. 2. 1989	L 333, pag. 1 18. 11. 1992	C 15, pag. 10 15. 1. 1997
Finlandese	C 15, pag. 70 15. 1. 1997	C 15, pag. 66 15. 1. 1997	C 15, pag. 60 15. 1. 1997	C 15, pag. 64 15. 1. 1997	C 15, pag. 68 15. 1. 1997	C 15, pag. 53 15. 1. 1997
Svedese	C 15, pag. 70 15. 1. 1997	C 15, pag. 66 15. 1. 1997	C 15, pag. 60 15. 1. 1997	C 15, pag. 64 15. 1. 1997	C 15, pag. 68 15. 1. 1997	C 15, pag. 53 15. 1. 1997

ALLEGATO

CONVENZIONE

sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali⁽¹⁾

aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

SOLLECITE di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità, in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze,

DESIDEROSE d'adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:

TITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

*Articolo 1***Campo d'applicazione**

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.

2. Esse non si applicano:

- a) alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11;
- b) alle obbligazioni contrattuali relative a:
 - testamenti e successioni,
 - regimi matrimoniali,

— diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali;

- c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile;
- d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente;
- e) alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
- f) alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica;
- g) alla costituzione di — trusts — né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i — trustees — e i beneficiari;
- h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 14.

3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della

⁽¹⁾ Testo come modificato dalla convenzione del 10 aprile 1984 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in prosieguo: convenzione d'adesione del 1984, dalla convenzione del 18 maggio 1992 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in prosieguo: convenzione d'adesione del 1992, e dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in prosieguo: convenzione d'adesione del 1996.

Comunità economica europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna.

4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.

Articolo 2

Carattere universale

La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente.

TITOLO II

NORME UNIFORMI

Articolo 3

Libertà di scelta

1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.

2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza, vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi.

3. La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non può recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate «disposizioni imperative».

4. L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11.

Articolo 4

Legge applicabile in mancanza di scelta

1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, il contratto è

regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.

3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l'immobile è situato.

4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.

5. È esclusa l'applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non può essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

Articolo 5

Contratto concluso dai consumatori

1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che può considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.

2. In deroga all'articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non può aver per risultato di

privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente:

- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o
- se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o
- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.

3. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica:

- a) al contratto di trasporto,
- b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.

5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.

Articolo 6

Contratto individuale di lavoro

1. In deroga all'articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuragli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.

2. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto di lavoro è regolato:

- a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure

- b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese,

a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest'altro paese.

Articolo 7

Disposizioni imperative e legge del contratto

1. Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

2. La presente convenzione non può impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.

Articolo 8

Esistenza e validità sostanziale

1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi.

2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 9

Requisiti di forma

1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.

2. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi.

3. Quando il contratto è concluso da un rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce è quello che deve essere preso in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui detto atto è compiuto.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti cui si applica l'articolo 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell'articolo 5, paragrafo 2. La forma di questi contratti è regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per oggetto un diritto reale su un immobile o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle regole imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato *sempreché*, secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza.

Articolo 10

Portata della legge del contratto

1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'articolo 12 regola in particolare:

- a) la sua interpretazione;
- b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono;
- c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche;
- d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine;
- e) le conseguenze della nullità del contratto.

2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.

Articolo 11

Incapacità

In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua.

Articolo 12

Cessione del credito

1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalla legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.

2. La legge che regola il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

Articolo 13

Surrogazione

1. Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da contratto nei confronti di un'altra persona, il debitore, ed una terza persona ha l'obbligo di soddisfare il creditore oppure lo ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in parte far valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in forza della legge che regola i loro rapporti.

2. La stessa regola si applica quando più persone sono sottoposte alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto il creditore.

Articolo 14

Prova

1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.

2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'articolo 9 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, *sempreché* il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.

*Articolo 15***Esclusione del rinvio**

Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

*Articolo 16***Ordine pubblico**

L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione può essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

*Articolo 17***Applicazione nel tempo**

La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato.

*Articolo 18***Interpretazione uniforme**

Nell'interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'opportunità che siano interpretate e applicate in modo uniforme.

*Articolo 19***Sistemi giuridici non unificati**

1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia d'obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione.

2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d'obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali.

*Articolo 20***Primato del diritto comunitario**

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

*Articolo 21***Rapporti con altre convenzioni**

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte.

*Articolo 22***Riserve**

1. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, riservarsi il diritto di non applicare:

a) l'articolo 7, paragrafo 1,

b) l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e).

2. ...⁽¹⁾

3. Ogni Stato contraente potrà in ogni momento ritirare una riserva che avrà fatto; l'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica del ritiro.

TITOLO III

CLAUSOLE FINALI

Articolo 23

1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, esso comunica la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta al segretario generale, ogni Stato firmatario potrà domandargli di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari allo scopo di raggiungere un accordo.

3. Se, entro questo termine, nessuno Stato firmatario ha domandato la consultazione o se, nei due anni successivi alla comunicazione fatta al segretario generale, non è intervenuto nessun accordo in seguito alle consultazioni, lo Stato contraente può modificare la sua legislazione. La modificazione è comunicata agli altri Stati firmatari per il tramite del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

⁽¹⁾ Paragrafo soppresso dall'articolo 2, punto n. 1 della convenzione d'adesione del 1992.

Articolo 24

1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera divenire parte di una convenzione multilaterale che ha quale suo oggetto principale, o comprende tra i suoi oggetti principali, una disciplina di diritto internazionale privato concernente una delle materie disciplinate dalla presente convenzione, si applica la procedura prevista all'articolo 23.

Tuttavia il termine di due anni, previsto all'articolo 23, paragrafo 3, è ridotto a un anno.

2. Non si segue la procedura prevista al paragrafo 1 se uno Stato contraente o una delle Comunità europee sono già parti alla convenzione multilaterale o se l'oggetto di questa è la revisione di una convenzione cui lo Stato interessato è parte, ovvero se si tratta di una convenzione conclusa nel quadro dei trattati istitutivi delle Comunità europee.

Articolo 25

Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione è compromessa dalla conclusione di accordi non previsti all'articolo 24, paragrafo 1, esso può domandare al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.

Articolo 26

Ogni Stato contraente può chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

*Articolo 27⁽¹⁾**Articolo 28*

1. La presente convenzione è aperta dal 19 giugno 1980 alla firma degli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

2. La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo soppresso dall'articolo 2, punto n. 1 della convenzione d'adesione del 1992.

⁽²⁾ La ratifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:

Articolo 29⁽³⁾

1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

— per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 3 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 3

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

— per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 4 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.»;

— per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.»

⁽³⁾ L'entrata in vigore delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

— per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 4 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 4

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

— per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 5 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 5

La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dal Regno di Spagna o dalla Repubblica portoghese e da uno Stato che ha ratificato la convenzione.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»;

— per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996 dall'articolo 6 di tale convenzione, il quale stabilisce:

Articolo 30

1. La convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, anche per gli Stati per i quali essa entri in vigore posteriormente.

2. La convenzione si rinnoverà tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo denuncia.

3. La denuncia sarà notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato in dieci o cinque anni secondo il caso, al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee⁽¹⁾.

4. La denuncia avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

Articolo 31⁽²⁾

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea:

«Articolo 6

1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.»

⁽¹⁾ Frase soppressa dalla convenzione del 1992.

⁽²⁾ La notifica delle convenzioni d'adesione è disciplinata dalle seguenti disposizioni di tali convenzioni:

— per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dall'articolo 5 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 5

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»;

— per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dall'articolo 6 di tale convenzione il quale stabilisce:

«Articolo 6

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

- a) le firme,
- b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione,
- c) la data di entrata in vigore della presente convenzione,
- d) le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30,⁽³⁾
- e) le riserve ed il ritiro delle riserve di cui all'articolo 22.

Articolo 32

Il protocollo allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.

Articolo 33⁽⁴⁾

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»;

— per quanto riguarda la convenzione del 1996, dall'articolo 7 di tale convenzione, il quale stabilisce:

«Articolo 7

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.»

⁽³⁾ Lettera d) modificata dalla convenzione d'adesione del 1992.

⁽⁴⁾ L'indicazione dei testi facenti fede delle convenzioni d'adesione risulta dalle disposizioni seguenti di tali convenzioni:

— per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1984, dagli articoli 2 a 6 di tale convenzione così formulati:

«Articolo 2

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione. Il testo redatto in lingua greca fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.»

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentoottanta.

(Firma dei plenipotenziari)

«Articolo 6

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1992, dagli articoli 3 e 7 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 3

Il Segretario generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al governo del Regno di Spagna e al governo della Repubblica portoghese copia certificata conforme della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua portoghese e spagnola è riportato negli allegati I e II della presente convenzione. Il testo redatto in lingua spagnola e portoghese fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.»

«Articolo 7

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne

copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»;

- per quanto riguarda la convenzione d'adesione del 1996, dagli articoli 4 e 8 di tale convenzione, così formulati:

«Articolo 4

1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatti in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992.»

«Articolo 8

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il Segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.»

PROTOCOLLO⁽¹⁾

Le alte parti contraenti hanno convenuto la disposizione seguente che è allegata alla convenzione:

«In deroga alle disposizioni della convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:

- in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, sottosezioni 3 e 4 della “Sølov” (legge marittima);
- in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della “sjölagen” (legge marittima);
- in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della “merilaki/sjölagen” (legge marittima).»

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentottanta.

(Firma dei plenipotenziari)

⁽¹⁾ Testo come modificato dalla convenzione d'adesione del 1996.

DICHIARAZIONE COMUNE

Al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, i governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

- I. solleciti di evitare, nei limiti del possibile, la dispersione delle norme di diritto internazionale privato in molteplici strumenti e le divergenze tra queste norme, esprimono il voto che le istituzioni delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro competenze sulla base dei trattati istitutivi, si sforzino, all'occorrenza, d'adottare delle norme di diritto internazionale privato che, per quanto possibile, siano in armonia con quelle della presente convenzione;
- II. dichiarano la loro intenzione di procedere, fin dalla firma della convenzione e in attesa di essere vincolati dall'articolo 24 della convenzione, a consultazioni reciproche nel caso in cui uno degli Stati firmatari desiderasse diventare parte contraente di una convenzione alla quale si applicherebbe la procedura prevista nel suddetto articolo;
- III. considerando il contributo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali all'unificazione delle norme sui conflitti di leggi in seno alle Comunità europee, esprimono il parere che ogni Stato che diventerà membro delle Comunità europee dovrebbe aderire a tale convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentootanta.

(Firma dei plenipotenziari)

DICHIARAZIONE COMUNE

I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, dell'Irlanda, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,

solleciti di evitare divergenze di interpretazione della convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,

si dichiarano pronti:

1. a esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo;
2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Fatto a Roma, addì diciannove giugno millenovecentootanta.

(Firma dei plenipotenziari)

PRIMO PROTOCOLLO⁽¹⁾

concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

FACENDO RIFERIMENTO alla dichiarazione comune allegata alla convenzione concernente la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

HANNO DECISO di stipulare un protocollo che conferisce competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della suddetta convenzione ed hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

(Plenipotenziari designati dagli Stati membri)

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi sulla interpretazione:

- a) della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata «convenzione di Roma»;
- b) delle convenzioni relative all'adesione alla convenzione di Roma degli Stati che sono diventati membri delle Comunità europee dopo la data dell'apertura alla firma;
- c) del presente protocollo.

Articolo 2

Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativa all'interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza:

- a) — in Belgio:
la Cour de Cassation/het Hof van Cassatie le Conseil d'État/de Raad van State,

- in Danimarca:
Højesteret,
- nella Repubblica federale di Germania:
die obersten Gerichtshöfe des Bundes,
- in Grecia:
Τα ανώτατα Δικαστήρια,
- in Spagna:
el Tribunal Supremo,
- in Francia:
la Cour de cassation e le Conseil d'État,
- in Irlanda:
the Supreme Court,
- in Italia:
la Corte suprema di cassazione e il Consiglio di Stato,
- nel Lussemburgo:
la Cour supérieure de justice giudicante in cassazione,
- in Austria:
l'Oberste Gerichtshof, il Verwaltungsgerichtshof e il Verfassungsgerichtshof,
- nei Paesi Bassi:
de Hoge Raad,
- in Portogallo:
o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Administrativo,

⁽¹⁾ Testo come modificato dalla convenzione d'adesione del 1996.

— in Finlandia:

il korkein oikeus/högsta domstolen, il korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen, il markkinatuomioistuim/marknadsdomstolen, e il työtuomioistuim/arbetsdomstolen,

— in Svezia:

l'Högsta domstolen, il Regeringsrätten, l'Arbetsdomstolen e il Marknadsdomstolen,

— nel Regno Unito:

the House of Lords e le altre giurisdizioni avverso le cui decisioni non è possibile interporre appello;

b) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello.

Articolo 3

1. L'autorità competente di uno Stato contraente ha facoltà di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi su una questione di interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all'articolo 1, quando una o più decisioni emanate da giurisdizioni di detto Stato siano in contrasto con l'interpretazione data o dalla Corte di giustizia o da una decisione delle giurisdizioni di un altro Stato contraente indicate nell'articolo 2. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto nei riguardi delle decisioni passate in giudicato.

2. L'interpretazione data dalla Corte di giustizia, a seguito di tale domanda, non produce effetto sulle decisioni che hanno dato motivo alla richiesta di interpretazione.

3. La competenza a proporre alla Corte di giustizia la domanda d'interpretazione ai sensi del paragrafo 1 spetta ai procuratori generali presso le Corti di cassazione degli Stati contraenti o ad ogni altra autorità designata da uno di detti Stati.

4. Il cancelliere della Corte di giustizia notifica la domanda agli Stati contraenti, alla Commissione ed al Consiglio delle Comunità europee che, nel termine di due mesi dalla data di detta notifica, hanno diritto di presentare alla Corte memorie ovvero osservazioni scritte.

5. La procedura prevista dal presente articolo non comporta né la percezione né il rimborso di spese giudiziali.

Articolo 4

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente protocollo, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità economica europea e quelle del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia, ad esso allegato, che sono applicabili quando la Corte è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale, si applicano anche alla procedura d'interpretazione degli strumenti di cui all'articolo 1.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 5⁽¹⁾

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 6⁽²⁾

1. Il presente protocollo entrerà in vigore dopo l'avvenuta ratifica di sette Stati nei cui confronti vige la convenzione di Roma. Esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte di quello di tali Stati che procederà per ultimo a tale formalità. Tuttavia, se il secondo protocollo che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980⁽³⁾ concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988, entrerà in vigore ad una data ulteriore, il presente protocollo entrerà anch'esso in vigore a tale data.

2. Ogni ratifica posteriore all'entrata in vigore del presente protocollo prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di ratifica, sempreché abbiano preso effetto la ratifica, l'accettazione o l'approvazione della convenzione di Roma da parte dello Stato in questione.

Articolo 7⁽⁴⁾

Il segretario generale del Consiglio delle Comunità europee notifica agli Stati firmatari:

- il deposito di ogni strumento di ratifica;
- la data di entrata in vigore del presente protocollo;
- le designazioni comunicate in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 3;
- le comunicazioni effettuate in applicazione dell'articolo 8.

Articolo 8

Gli Stati contraenti comunicano al segretario generale del Consiglio delle Comunità europee i testi delle loro disposizioni legislative che comportano una modifica dell'elenco delle giurisdizioni designate dall'articolo 2, lettera a).

⁽¹⁾ Cfr. nota 2 a pag. 41.

⁽²⁾ Cfr. nota 3 a pag. 41.

⁽³⁾ Cfr. pag. 44.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 2 a pag. 42.

Articolo 9

Il presente protocollo produce i suoi effetti finché la convenzione di Roma resta in vigore alle condizioni previste dal suo articolo 30.

Articolo 10

Ciascuno Stato contraente può chiedere la revisione del presente protocollo. In questo caso, il presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

Articolo 11⁽¹⁾

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)

⁽¹⁾ Cfr. nota 4 a pag. 42.

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione comune

I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma del primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle disposizioni di detto protocollo,

si dichiarano pronti ad organizzare, in collegamento con la Corte di giustizia delle Comunità europee, uno scambio di informazioni concernenti le sentenze passate in giudicato pronunciate in applicazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali dalle giurisdizioni indicate all'articolo 2 di detto protocollo. Lo scambio di informazioni comprenderà:

- la trasmissione alla Corte di giustizia, da parte delle competenti autorità nazionali, delle sentenze pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera a) nonché delle sentenze significative pronunciate dalle giurisdizioni di cui all'articolo 2, lettera b);
- la classificazione e l'utilizzazione documentaria di tali sentenze da parte della Corte di giustizia nonché, se necessario, la redazione di compendi e traduzioni e la pubblicazione di sentenze di particolare importanza;
- la comunicazione da parte della Corte di giustizia del materiale di documentazione alle competenti autorità nazionali degli Stati parti del protocollo, alla Commissione e al Consiglio delle Comunità europee.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)

Dichiarazione comune

I governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma del primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

riferendosi alla dichiarazione comune allegata alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace e uniforme delle sue disposizioni,

desiderosi di evitare che divergenze di interpretazione della convenzione nuocciano al carattere unitario della stessa,

ritengono che qualsiasi Stato che divenga membro delle Comunità europee dovrebbe aderire al presente protocollo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)

SECONDO PROTOCOLLO

che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO che la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, in appresso denominata «convenzione di Roma», entrerà in vigore dopo il deposito del settimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione;

CONSIDERANDO che l'applicazione uniforme delle regole enunciate dalla convenzione di Roma esige che si stabilisce un meccanismo che assicuri l'uniformità della loro interpretazione e che a tal fine è opportuno attribuire appropriate competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ancor prima che la convenzione di Roma entri in vigore nei confronti di tutti gli Stati membri della Comunità economica europea,

HANNO DECISO di concludere il presente protocollo e hanno designato a tal fine quali plenipotenziari:

(Plenipotenziari designati dagli Stati membri)

I QUALI, riuniti in seno al Consiglio delle Comunità europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Corte di giustizia delle Comunità europee ha, nei confronti della convenzione di Roma, le competenze attribuitele dal primo protocollo concernente l'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980⁽¹⁾, concluso a Bruxelles il 19 dicembre 1988. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della medesima Corte.

2. Il regolamento di procedura della Corte di giustizia sarà adattato e completato, per quanto necessario, ai sensi dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Articolo 2⁽²⁾

Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il

segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 3⁽³⁾

Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale formalità.

Articolo 4⁽⁴⁾

Il presente protocollo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, i dieci testi facenti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee. Il segretario generale provvederà a trasmettere una copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli Stati firmatari.

⁽¹⁾ Cfr. pag. 34.

⁽²⁾ Cfr. nota 2 a pag. 41.

⁽³⁾ Cfr. nota 3 a pag. 41.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 4 a pag. 42.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove dicembre millenovecentottantotto.

(Firma dei plenipotenziari)
